

REGOLAMENTO PER L'EFFETTUAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI

Pubblicato con delibera G.C.n.108 del 25.06.2002 in data 27.06.2002

Ripubblicato all'albo pretorio per 15 gg.consecutivi a far data dal giorno 07.07.2002

INDICE

REGOLAMENTO PER L'EFFETTUAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI

Pubblicato con delibera G.C.n.108 del 25.06.2002 in data 27.06.2002	1
ART. 1 OGGETTO.....	1
ART. 2 DEFINIZIONI.....	1
ART. 3 AMBITO APPLICATIVO.....	2
ART. 4 ADEMPIMENTI DEI PROMOTORI.....	2
ART. 5 MODALITA' DI SVOLGIMENTO.....	3
ART. 6 ESTRAZIONE E CHIUSURA DELLE OPERAZIONI.....	3
ART. 7 ADEMPIMENTI SUCCESSIVI.....	4
ART. 8 CONTROLLI.....	5
ART. 9 ENTRATA IN VIGORE.....	5

ART. 1 OGGETTO

Il presente regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa propria dell'Ente, disciplina lo svolgimento delle manifestazioni di sorte locali di cui agli articoli 13 e 14 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430.

ART. 2 DEFINIZIONI

Per manifestazioni di sorte locali si intendono:

1) le lotterie locali

per lotterie s'intende la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l'ordine di estrazione. La lotteria è consentita se la vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia, l'importo complessivo dei biglietti che possono emettersi, comunque sia frazionato il prezzo degli stessi, non supera la somma di lire 100.000.000, pari ad euro 51.645,69, e i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive;

2) le tombole

per tombola s'intende la manifestazione di sorte effettuata con l'utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite. La tombola è consentita se la vendita delle cartelle è limitata al comune in cui la tombola si estrae e ai comuni limitrofi e le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva. Non è limitato il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola, ma i premi posti in palio non devono superare, complessivamente, la somma di lire 25.000.000, pari ad euro 12.911,42;

3) le pesche o i banchi di beneficenza

per pesche o banchi di beneficenza s'intendono le manifestazioni di sorte effettuate con vendita di biglietti, le quali, per la loro organizzazione, non si prestano per la emissione dei biglietti a matrice, una parte dei quali è abbinata ai premi in palio. Le pesche o i banchi di beneficenza sono consentiti se la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune ove si effettua la manifestazione e il ricavato di essa non eccede la somma di lire 100.000.000, pari ad euro 51.645,69.

ART. 3 AMBITO APPLICATIVO

1. Le manifestazioni di sorte locali possono essere promosse e dirette, per far fronte a proprie esigenze finanziarie, solo da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, e dalle Onlus.

2. Le disposizioni previste dal presente regolamento, fatto salvo quanto previsto agli articoli 4 e 5 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, non si applicano alle manifestazioni di sorte organizzate dai partiti o movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, purché svolte nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi.

3. I parimenti il presente regolamento non si applica per le tombole effettuate in ambito familiare e privato, ed organizzate a scopo di divertimento.

ART. 4 ADEMPIMENTI DEI PROMOTORI

1. I rappresentanti legali degli enti organizzatori delle manifestazioni devono comunicarne l'effettuazione almeno trenta giorni prima al Sindaco ed al Prefetto, utilizzando se possibile apposito modulo prestampato. Eventuali variazioni delle modalità di svolgimento della manifestazione sono comunicate ai predetti organi in tempo utile per consentire l'effettuazione dei controlli.

2. Alla comunicazione di cui al comma 1, va allegata la seguente documentazione:

a) per le lotterie:

- il regolamento nel quale sono indicati la quantità e la natura dei premi, la quantità ed il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo ed il tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori;

b) per le tombole:

- il regolamento con la specificazione dei premi e con l'indicazione del prezzo di ciascuna cartella;

- la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione in misura pari al valore complessivo dei premi promessi, determinato in base al loro prezzo di acquisto o in mancanza al valore normale degli stessi. La cauzione è prestata a favore del comune ed ha scadenza non inferiore a tre mesi dalla data di estrazione. La cauzione è prestata mediante deposito in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, presso la Tesoreria provinciale o mediante fideiussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del fideiussore.

3. Per le pesche o banchi di beneficenza l'ente organizzatore indica nella comunicazione di cui al comma 1 il numero dei biglietti che intende emettere ed il relativo prezzo.

ART. 5 MODALITA' DI SVOLGIMENTO

1. L'estrazione della lotteria e della tombola è pubblica. Le modalità della stessa sono portate a conoscenza del pubblico presso tutti i comuni interessati alla manifestazione. Nell'avviso sono obbligatoriamente indicati:

- a. gli estremi della comunicazione di cui all'articolo 4, comma 1;
- b. il programma della lotteria e della tombola;
- c. le finalità che ne motivano lo svolgimento;
- d. la serie e la numerazione dei biglietti e delle cartelle messe in vendita.

2. Per le lotterie e per le tombole un rappresentante dell'ente organizzatore provvede prima dell'estrazione a ritirare tutti i registri, nonché i biglietti o le cartelle rimaste invendute e verifica che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture d'acquisto. I biglietti e le cartelle non riconsegnati sono dichiarati nulli agli effetti del gioco; di tale circostanza si dà atto al pubblico prima dell'estrazione.

3. La serie e la numerazione progressiva dei biglietti e delle cartelle è indicata nella fattura di acquisto rilasciata dallo stampatore.

ART. 6 ESTRAZIONE E CHIUSURA DELLE OPERAZIONI.

1. L'estrazione della lotteria e della tombola è effettuata alla presenza di un incaricato del Sindaco. Di dette operazioni è redatto a cura dell'organizzatore apposito verbale del quale una copia è inviata al Prefetto ed un'altra consegnata al predetto incaricato.
2. Per le pesche o banchi di beneficenza un responsabile dell'ente promotore controlla il numero dei biglietti venduti e procede, alla presenza di un incaricato del Sindaco, alla chiusura delle operazioni redigendo il relativo processo verbale del quale una copia è inviata al Prefetto e un'altra consegnata all'incaricato del Sindaco.
3. gli incaricati sono nominati con decreto avente valore annuale, rinnovabile.
4. incaricato del Sindaco può essere:
 - a. un soggetto, anche dipendente dell'Amministrazione, individuato all'interno di un gruppo di non più di tre;
 - b. un soggetto esterno individuato specificamente, anche dietro segnalazione dell'organizzatore di persona comunque disponibile e ritenuta affidabile, quando la ripetitività dell'evento è superiore a 15 estrazioni annuali, e comunque allorché in relazione alla tipologia di manifestazione lo si ritenga opportuno.
5. le spese per il predetto incarico, forfettariamente assunte in una somma pari a Euro 70,00, sono a totale carico dell'organizzazione e vanno versate su apposito conto corrente intestato al Comune di Argenta almeno entro una settimana dalla tombola o lotteria. Qualora nel corso della serata si prevedano più estrazioni, per ciascuna estrazione aggiuntiva deve essere versata, con il medesimo bollettino, una somma pari al 10% della cifra base fino ad un massimo del 30%. Qualora la richiesta sia per una serie di serate, e comunque superiore a una, il versamento va fatto cumulativo. Copia del bollettino è comunque allegato alla comunicazione di attività.
6. quanto previsto al precedente comma non si applica alle pesche ed ai banchi di beneficenza, qualora la chiusura delle operazioni avvenga in orario d'ufficio del dipendente incaricato e precedentemente concordato.
7. nessun spesa è a carico dell'organizzazione se l'incaricato è nominato secondo quanto previsto alla lettera b) del quarto comma.
8. agli incaricati nominati dal Sindaco di cui al quarto comma lettera a) viene corrisposto, a titolo di ristoro per il disagio, l'impegno e la responsabilità assunta, una somma pari a quella introitata ai sensi del quarto comma. La somma viene corrisposta con cadenza semestrale.

ART. 7 ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

1. Per le tombole, entro trenta giorni dall'estrazione, l'ente organizzatore presenta all'incaricato del Sindaco la documentazione attestante l'avvenuta consegna dei premi ai vincitori. Detto incaricato, verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l'immediato svincolo della cauzione. Il comune dispone l'incameramento della cauzione in caso di mancata consegna dei premi ai vincitori nel termine di cui al presente comma.

2.se l'incaricato non è dipendente dell'Amministrazione la cauzione è svincolata dal medesimo ma la documentazione è comunque consegnata all'ufficio comunale competente per il procedimento.

ART. 8 CONTROLLI

1. Il Prefetto vieta lo svolgimento delle manifestazioni in mancanza:

a. delle condizioni previste dal regolamento adottato con D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430;

b. della necessità di ricorrere allo svolgimento della manifestazione per far fronte alle esigenze finanziarie dell'ente promotore, diverso dai partiti e movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2.

2. I comuni effettuano il controllo sul regolare svolgimento delle manifestazioni di sorte locali e sono l'autorità competente a ricevere il rapporto e a cui pervengono i proventi delle sanzioni. Alle manifestazioni di sorte locali si applicano le sanzioni di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, da ultimo modificato dall'articolo 19, comma 5, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

ART. 9 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione prevista dallo Statuto.

2. Dalla data di entrata in vigore sono abrogate tutte le eventuali disposizioni che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.